

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO Calcio

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Prof. Claudio Franchini **Presidente**; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunito il 21 marzo e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO Fantinel (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della US Triestina Calcio Spa), LUCA VISENTIN (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), ANTONIO MANZATO (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), MARCO Fantinel (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FRANCESCO DAL CIN (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), FURIO AVANZINI (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), GIANFRANCO Fantinel (Presidente del Consiglio di Amministrazione e vice Presidente della M.F.I. Srl), MARIAELENA BARBARA Fantinel (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA Aletti (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società), EMANUELE PESARESI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 10.12.2015, pervenuto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in data 15.12.2015, il Procuratore Federale aggiunto ha deferito:

- il Sig. STEFANO MARIO FANTINEL, Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato con ampi poteri gestionali ed economici della US Triestina Calcio Spa, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, nonché socio di riferimento per lo stesso periodo, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1) del CGS, in relazione all'art. 8, comma 2 e comma 10, del CGS e all'art. 94, comma 1, lettere a) e b), delle NOIF per aver pattuito prima verbalmente durante la stagione sportiva e poi per iscritto in data 3 giugno 2008 e corrisposto con assegni e con bonifici nel mese di giugno 2008 ai calciatori Paolo Domenico Acerbis, Riccardo Gianni Allegretti, Anderson Rodney De Oliveira, David Dei, Luigi Andrea Della Rocca, Giorgio Gorgone, Pablo Louro, Granoche, Andrea Milani, Mauro Minelli, Emanuele Pesaresi, Martin Petras, Nicola Princivalli, Federico Rizzi, Alessandro Sgrigna, Emiliano Testini, Georgios Kyriazis, Ildefonso Lima Sola E Jaroslav Sedivec "speciali gratificazioni", in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, definendo con i propri tesserati accordi che hanno previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; (con riferimento a tale fattispecie la Procura della Repubblica di Trieste ha contestato la distrazione della somma di 90.000 euro, importi pagati in nero, senza previsione contrattuale e senza pagamento di imposte e contributi ai seguenti calciatori: Allegretti (€ 50.000,00), Granoche (€ 25.000,00) e Petras (€ 15.000,00));

c) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per la distrazione, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro in favore della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, a lui facente capo e presieduta dalla figlia Mariaelena Barbara Fantinel, a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l'attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l'attività svolta per il tesseramento del calciatore Hottor, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste;

d) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per la distrazione della somma di 600.000 euro a favore della ASD Triestina Camp, a fronte delle fatture n. 12 del 30.10.2006 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.7.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 2 del 31.10.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.8.2008 di € 200.000,00 oltre I.V.A. - importo totale € 600.000,00 IVA inclusa; per non meglio definite "prestazioni pubblicitarie" (operazioni definite inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste); la ASD Triestina Camp, era inattiva dall'estate del 2006, a sua volta la Triestina Camp simulava pagamenti a soggetti terzi che in realtà non avevano percepito nulla ed avevano firmato quietanze in bianco; il denaro, poi, veniva prelevato dai conti correnti della Triestina Camp e consegnati in contanti a Fantinel per un totale di € 495.200,00;

- il Sig. LUCA VISENTIN, consigliere di amministrazione dal 26 novembre 2009, vicepresidente della US Triestina Calcio Spa dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011 con deleghe di rappresentanza istituzionale ma non operativa dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto

economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

- il Sig. ANTONIO MANZATO, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

- il SIG. MARCO FANTINEL, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

- il Sig. FRANCESCO DAL CIN, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 25 novembre 2010 al 2 settembre 2011, nella stagione sportiva 2010/11 tesserato come collaboratore e poi consigliere del consiglio di amministrazione, nomina comunicata alla Lega in data 21 dicembre 2010, nella stagione sportiva 2011/12 consigliere di amministrazione della Società, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), e per il periodo in cui non è stato tesserato ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 5), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica;

- il Sig. FEDERICO SANTI, consigliere di amministrazione e Vicepresidente della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 14 ottobre 2011 al 25 gennaio 2012 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società;

art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell'articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all'epoca dei fatti;

- il Sig. FURIO AVANZINI, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 14 ottobre 2011 al 25 gennaio 2012 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni:

art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società;

art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell'articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all'epoca dei fatti;

- il Sig. GIANFRANCO FANTINEL, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della M.F.I., socio di maggioranza nel capitale (97,40%) della US Triestina Calcio Spa nel corso dell'esercizio 2011 per effetto di acquisto e cessioni di quote di capitale, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori;

- la Sig.ra MARIAELENA BARBARA FANTINEL, consigliere di amministrazione della M.F.I. Srl, socio di maggioranza nel capitale (97,40%) della US Triestina Calcio Spa nel corso dell'esercizio 2011 per effetto di acquisto e cessioni di quote di capitale,

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, per la distrazione, in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l'attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l'attività svolta per il tesseramento del calciatore HOTTOR, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste;

- la Sig.ra ELISA ALETTI, amministratore unico della Aletti Spa socio unico dal 23 giugno 2011 al 28 giugno 2012 della Società Ravenna Calcio e Presidente e legale rappresentante ai fini sportivi della stessa Società dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento,

a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell'articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all'epoca dei fatti;

b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1) per aver ottenuto dal Sig. Sergio Aletti somme di denaro provenienti dalla US Triestina Calcio Spa, e in particolare: 1) bonifico di Euro 71.390,00 effettuato dal Sig. Sergio Aletti a carico

della Società US Triestina Calcio Spa, a favore della Società Orange Srl, di cui lo stesso era titolare il Sig. Aletti, a fronte della fattura n. 1 del 26 settembre 2011 dell'importo di 59.000 euro oltre l'IVA, per competenze relative all'attività svolta per l'acquisto del calciatore Gaston PERALTA, peraltro mai tesserato dalla US Triestina Calcio Spa, attività ritenuta inesistente dalla Procura della Repubblica di Trieste e estranea rispetto alla ragione sociale della Orange Srl (somma trasferita alla Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla figlia Sig.ra Elisa Aletti e controllata dal Sig. Sergio Aletti per fronteggiare il pagamento dei debiti dello stesso Aletti); 2) emissione di un assegno di Euro 3.458,00, in data 19 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa ed incassato dall'Agecredit (che non risulta avere avuto rapporti con la Triestina) per il recupero di un credito nei confronti della Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla Sig.ra Elisa Aletti; emissione di un assegno circolare di Euro 6.655,00 (n.1000/3708), in data 13 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa, a favore della di lui figlia Sig.ra Elisa Aletti, la quale non risulta avere avuto rapporti con la Società calcistica triestina;

- il Sig. EMANUELE PESARESI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Triestina Calcio Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1 del CGS), in relazione all'art. 8, comma 2 e comma 11, del CGS e all'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000 euro, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, i deferiti Aletti, Dal Cin, Visentin, Santi facevano pervenire memorie difensive, con allegata documentazione.

Il Procuratore Federale Aggiunto procedeva, con nota del 4 febbraio 2016, a depositare ulteriore documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

I patteggiamenti e il dibattimento

Alla riunione del 22 febbraio 2016 i deferiti Sig.ri Marco Fantinel, Antonio Manzato, Gianfranco Fantinel, Luca Visentin, Emanuele Pesaresi depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non formulava osservazioni al riguardo e in data 21 marzo 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale il suddetto accordo.

In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Marco Fantinel, Antonio Manzato, Gianfranco Fantinel, Luca Visentin ed Emanuele Pesaresi, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“pena base per il Sig. Marco Fantinel, sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Antonio Manzato,

sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Gianfranco Fantinel, sanzioni dell'inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 12 (dodici) e € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per il Sig. Luca Visentin, sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Emanuele Pesaresi, sanzioni della squalifica di 4 (quattro) giornate e ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a 3 (tre) giornate e € 800,00 (Euro ottocento/00)"];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Il procedimento prosegue per le altre parti deferite.

Alla odierna riunione sono state poi presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale per il Sig. Federico Santi, la Sig.ra Elisa Aletti e la Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel: conseguentemente, al solo fine dell'esame di tali istanze, il procedimento è stato rinviato alla riunione del 14.4.2016.

Sono state invece discusse le posizioni dei deferiti che non hanno ritenuto di patteggiare e cioè Stefano Mario Fantinel, Francesco Dal Cin e Furio Avanzini.

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per Stefano Mario Fantinel, inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre alla ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per Francesco Dal Cin, inibizione di mesi 9 (nove);
- per Furio Avanzini, inibizione di mesi 30 (trenta);

I difensori dei deferiti Fantinel e Dal Cin, presenti in aula, illustravano le proprie difese, richiamandosi a quanto già in precedenza argomentato e richiesto nelle memorie versate in atti e precisando le proprie conclusioni.

Al termine della discussione, il Tribunale dichiarava chiuso il dibattimento e rinviava per la Camera di consiglio.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall'art. 34, comma 2, CGS.

- Stefano Maria Fantinel

La difesa del Sig. Fantinel, rispetto alle contestazioni avanzate, muove principalmente dal presupposto che non vi possa essere un automatismo, nell'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, basato *“sul solo presupposto oggettivo dall'aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria fallimentare o nel biennio precedente”*, e che, *“nella fattispecie concreta ... a carico del Sig. Stefano Maria Fantinel non sia stato ed accertato, nella gestione della US Triestina Calcio S.p.A., il benché minimo comportamento scorretto o censurabile.”*. Anzi, la difesa del deferito sottolinea come il Sig. Fantinel, nel corso del tempo, attraverso il Gruppo societario a lui facente riferimento, abbia *“investito nel Sodalizio medesimo ... circa 11 (undici) milioni di euro; molti di più – se si vuol fare i conti della serva – di quelli ipotizzati dalla Procura della Repubblica siccome distratti.”*

Con queste argomentazioni, il Sig. Fantinel ritiene supportata la propria richiesta, in via principale, di proscioglimento e, in subordine, di applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 19, comma 1, CGS.

Le argomentazioni difensive addotte dal deferito non possono trovare accoglimento.

Come risulta dai documenti agli atti, nell'ambito del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Trieste, al Sig. Stefano Mario Fantinel sono state contestate numerose fattispecie di distrazione di denaro in danno della Società fallita e, con sentenza n. 391/14 del 28 maggio 2014, il GUP di Trieste, su richiesta delle parti, ha applicato al Sig. Stefano Mario Fantinel, in ordine ai reati ascritti, esclusi i fatti di bancarotta caso Longoni, la pena di anni uno, mesi quattro, giorni 20 di reclusione (pena sospesa).

In questo contesto, risultano provati gli addebiti, a suo carico,

a) per aver pattuito prima verbalmente durante la stagione sportiva e poi per iscritto in data 3 giugno 2008 e corrisposto con assegni e con bonifici nel mese di giugno 2008 ai calciatori Paolo Domenico Acerbis, Riccardo Gianni Allegretti, Anderson Rodney De Oliveira, David Dei, Luigi Andrea Della Rocca, Giorgio Gorgone, Pablo Louro, Granoche, Andrea Milani, Mauro Minelli, Emanuele Pesaresi, Martin Petras, Nicola Princivalli, Federico Rizzi, Alessandro Sgrigna, Emiliano Testini, Georgios Kyriazis, Ildefonso Lima Sola e Jaroslav Sedivec “speciali gratificazioni”, in aggiunta al contratto economico

depositato in Lega, definendo con i propri tesserati accordi che hanno previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica b) per la distrazione, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro in favore della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, a lui facente capo e presieduta dalla figlia Mariaelena Barbara Fantinel, a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l'attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l'attività svolta per il tesseramento del calciatore Hottor, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste;

c) per la distrazione della somma di 600.000 euro a favore della ASD Triestina Camp, a fronte delle fatture n. 12 del 30.10.2006 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.7.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 2 del 31.10.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.8.2008 di € 200.000,00 oltre I.V.A. - importo totale € 600.000,00 IVA inclusa; per non meglio definite "prestazioni pubblicitarie" (operazioni definite inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste); la ASD Triestina Camp, era inattiva dall'estate del 2006, a sua volta la Triestina Camp simulava pagamenti a soggetti terzi che in realtà non avevano percepito nulla ed avevano firmato quietanze in bianco; il denaro, poi, veniva prelevato dai conti correnti della Triestina Camp e consegnati in contanti a Fantinel per un totale di € 495.200,00.

Ne consegue non solo che il deferimento debba trovare accoglimento, ma anche che la sanzione debba essere irrogata nel tipo e nella misura richieste dalla Procura Federale, in quanto congrue rispetto ai fatti in contestazione.

- Francesco Dal Cin e Furio Avanzini

La difesa del Sig. Dal Cin insiste sulla dedotta "estraneità" del deferito dal compimento degli atti di gestione posti in essere dagli altri amministratori della Triestina Calcio e comunque da qualunque altro atto che abbia contribuito alla cattiva gestione e al dissesto economico della suddetta Società.

Il deferimento, però, è fondato, in quanto il Sig. Dal Cin, che ha ricoperto diverse cariche e ruoli per la Triestina Calcio (la circostanza è provata e non contestata), ha certamente contribuito, venendo meno a quell'obbligo di vigilanza gravante su ciascun amministratore, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, rispetto agli addebiti contestatigli.

Le stesse considerazioni devono essere svolte anche per il deferito Avanzini, rimasto contumace nel presente procedimento.

Conseguentemente, anche per i suddetti deferiti debbono trovare accoglimento le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale, in quanto congrue rispetto ai fatti in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il Sig. Marco Fantinel, sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto);

per il Sig. Antonio Manzato, sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto);
 per il Sig. Gianfranco Fantinel, sanzioni dell'inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00);
 per il Sig. Luca Visentin, sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto);
 per il Sig. Emanuele Pesaresi, sanzioni della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00).

Infligge altresì le seguenti sanzioni:

- per Stefano Mario Fantinel, inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre alla ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per Francesco Dal Cin, inibizione di mesi 9 (nove);
- per Furio Avanzini, inibizione di mesi 30 (trenta);

Rinvia alla riunione del 14.4.2016 ore 15 per la sola trattazione delle posizioni del Sig. Federico Santi, della Sig.ra Elisa Aletti e della Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel.

(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Gino Pozzo (Consigliere di Amministrazione della Società Udinese Calcio Spa), FRANCO COLLAVINO (Consigliere di Amministrazione con delega alla firma della Società Udinese Calcio Spa), CRISTIANO GIARETTA (Direttore Sportivo della Società Udinese Calcio Spa), Giuseppe Bozzo (Agente dei calciatori fino al 25.10.2010), Marco Motta (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Società Udinese Calcio Spa, AS Roma Spa e la Juventus FC Spa), Giuseppe Marotta (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Juventus FC Spa), Alessandro Zarbano (Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), Fabio Paratici (Direttore Sportivo della Società Juventus FC Spa), Società Udinese Calcio Spa, Juventus FC Spa, GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).

Il deferimento

Con atto del 9/12/15 il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Gino Pozzo, Consigliere di Amministrazione della Udinese Calcio Spa;
2. Collavino Franco, consigliere di amministrazione con delega di firma della Udinese Calcio Spa;
3. Giaretta Cristiano, Direttore sportivo della Udinese Calcio Spa;
4. Giuseppe Bozzo, agente di calciatori fino al 25.10.2010;
5. Marco Motta, calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Udinese Calcio Spa, la A.S. Roma Spa e la Juventus F.C. Spa;
6. Giuseppe Marotta, Amministratore delegato e Direttore Generale Sport della Juventus F.C. Spa;
7. Alessandro Zarbano, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa;
8. Fabio Paratici, Direttore sportivo della Juventus F.C. Spa;
9. Udinese Calcio Spa;
10. Juventus F.C. Spa;
11. Genoa Cricket & Football Club Spa;

per rispondere:

- il Sig. Gino Pozzo, Consigliere di Amministrazione della Udinese Calcio Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria Società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del Sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico;
- il Sig. Collavino Franco, consigliere di amministrazione con delega di firma della Udinese Calcio Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria Società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del Sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico;
- il Sig. Giaretta Cristiano, Direttore sportivo della Udinese Calcio Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver svolto e concluso nel mese di giugno del 2014, per conto della propria Società di appartenenza, la trattativa per il tesseramento del Sig. Andrea Stramaccioni con l'Avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi del primo comma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori in favore del tecnico;
- l'Avv. Giuseppe Bozzo, agente di calciatori fino al 25.10.2010:
 - a) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Marco Motta, in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Roma Spa dell'1.2.2009, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito del 2.9.2009;
 - b) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Marco Motta in occasione della stipulazione del contratto con la Juventus F.C. Spa del 2.7.2010, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito dello stesso 2.7.2010;

- il Sig. Marco Motta, calciatore all'epoca dei fatti tesserato in successione per la Udinese Calcio Spa, la A.S. Roma Spa e la Juventus F.C. Spa:

a) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori dell'avv. Giuseppe Bozzo, in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Roma Spa dell'1.2.2009, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito del 2.9.2009;

b) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 e 6, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori dell'avv. Giuseppe Bozzo, in occasione della stipulazione del contratto con la Juventus F.C. Spa del 2.7.2010, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso il pagamento del compenso a mezzo di dichiarazione di debito dello stesso 2.7.2010;

c) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la Juventus F.C. Spa conferisse all'avv. Giuseppe Bozzo, che svolgeva attività ai sensi dell'art. 5 del Codice Agenti di Calciatori nel suo interesse, il mandato di cui alla scrittura privata del 19.7.2012 per la sua cessione ad altra Società e per aver tratto vantaggio dal conferimento dello stesso mandato sia attraverso la corresponsione della metà delle somme pagate dalla Juventus F.C. Spa a suo fratello, Sig. Massimiliano Motta, a seguito dell'accordo tra quest'ultimo e lo stesso Avv. Bozzo del 4.10.2012, sia attraverso il mancato pagamento, pattuito in data 3.10.2012, delle somme dovute all'appena citato professionista per la stagione sportiva 2012 - 2013, così come risultanti dalla dichiarazione di debito del 2.7.2010;

d) della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1, 6 ed 8, 20, commi 2 e 9, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza in qualità di agente di calciatori del Sig. Luca Pasqualin, in occasione del trasferimento alla Genoa Cricket & Football Club Spa nella stagione sportiva 2013 - 2014, senza il preventivo rilascio di alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., nonché per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver accettato che la P.D.P. Srl cedesse a suo fratello, Sig. Massimiliano Motta, la metà dei compensi conferiti alla stessa dal Sig. Luca Pasqualin e maturati in dipendenza del mandato conferito allo stesso dalla Genoa Cricket & Football Club Spa in data 16.1.2014 per il suo trasferimento a tale Società;

- il Sig. Giuseppe Marotta, Amministratore delegato e Direttore Generale Sport della Juventus F.C. Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito all'avv. Giuseppe Bozzo il mandato di cui alla scrittura privata del 19.7.2012 per la cessione del Sig. Marco Motta ad altra Società nonostante lo stesso professionista svolgesse la stessa attività, rilevante ai sensi dell'art. 5 del Codice Agenti di calciatori, per lo stesso calciatore;
- il Sig. Alessandro Zarbano, amministratore delegato della Genoa Cricket & Football Club Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore fino al 31.3.2015, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito al Sig. Luca Pasqualin il mandato del 16.1.2014 per il tesseramento del calciatore Sig. Marco Motta, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore;
- il Sig. Fabio Paratici, Direttore sportivo della Juventus F.C. Spa, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), per aver inoltrato dalla propria utenza telefonica a quella del Sig. Gianluca Fiorini, agente di calciatori iscritto nel registro F.I.G.C., due messaggi SMS, uno in data 29.8.2014 ed uno in data 21.9.2014, dal contenuto offensivo per il destinatario; il tutto così come specificatamente esposto nella superiore parte motiva del presente provvedimento, sub F;
- la Società Udinese Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Collavino Franco, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati sigg.ri POZZO GINO e Giaretta Cristiano;
- la Società Juventus F.C. Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Marotta, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Sig. Fabio Paratici;
- Società Genoa Cricket & Football Club Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Alessandro Zarbano.

Hanno depositato memorie scritte i deferiti Pozzo, Collavino, Giaretta, Udinese, Paratici, Motta, Bozzo, Zarbano e Genoa, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il proscioglimento.

I patteggiamenti e il dibattimento

Alla riunione del 22 febbraio 2016 i deferiti Sig. Giuseppe Marotta e la Società Juventus FC Spa (quest'ultima con riferimento al solo capo D di cui al deferimento), tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, con

contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 21 marzo 2016 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo.

In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Giuseppe Marotta e la Società Juventus FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS:

[“pena base per il Sig. Giuseppe Marotta, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società Juventus FC Spa, sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Alla odierna riunione sono state poi presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordata con la Procura Federale per il Sig. Alessandro Zarbano e per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa: conseguentemente, al solo fine dell'esame di tali istanze, il procedimento è stato rinviato alla riunione del 14/4/2016.

Sono state invece discusse le posizioni dei deferiti che non hanno ritenuto di patteggiare.

La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Sig. Pozzo € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda; per i Sigg.ri Collavino e Giaretta € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) di ammenda, per l'Avv Bozzo ed il Sig. Motta € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) di ammenda, per il Sig. Paratici € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda, per l'Udinese Calcio Spa € 30.000,00 (Euro trentamila/00) di ammenda ed infine per la Juventus F.C. Spa € 7.000,00 (Euro settemila/00) di ammenda.

Le difese degli incolpati, invece, hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti.

1) In ordine alla fattispecie di cui al punto A) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Gino Pozzo, Collavino Franco, Giaretta Cristiano ed Udinese Calcio Spa).

La responsabilità disciplinare dei deferiti non risulta comprovata, sol che si consideri che è consentito all'allenatore farsi assistere da avvocato di libero foro purché questi non svolga attività di agente e che nella specie lo Stramaccioni ha chiaramente precisato, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dopo aver avuto un primo contatto telefonico con il Pozzo, quanto segue: *"Successivamente ci siamo incontrati per definire i termini del contratto di prestazione sportiva. In quella sede erano presenti il dott. Pozzo Gino, il dott. Collavino Franco, il Direttore sportivo Giaretta Cristiano oltre al sottoscritto, accompagnato dal mio avvocato di fiducia, Bozzo Giuseppe. Preciso che essendo a conoscenza del fatto che gli allenatori non possono essere rappresentati da agenti di calciatori iscritti nell'elenco F.I.G.C. ho affidato l'incarico di assistermi esclusivamente nella conclusione del contratto con l'Udinese Calcio, avendomi, lo stesso Bozzo, assicurato di non essere un agente di calciatori iscritto negli elenchi della F.I.G.C. ma di essere un avvocato iscritto presso l'ordine di categoria."*

Lo Stramaccioni quindi ha precisato che l'Avv Bozzo avrebbe operato in quella sede solo ai fini della stesura del contratto; né risulta in atti prova idonea a far ritenere che quest'ultimo abbia svolto, nell'occasione per cui è lite, l'attività di agente, preclusa agli avvocati di libero foro.

Né ritiene lo scrivente Tribunale che le interviste rilasciate dallo stesso Stramaccioni e riportate in due articoli del 6.6.2014, apparsi sulla testata calciomercatonews.com e sul profilo Facebook del giornalista Di Marzio, in cui egli afferma: *"E' stata molto utile la figura del mio agente, Beppe Bozzo"* e ancora: *"Il mio agente Bozzo mi ha sempre consigliato e convinto che l'Udinese fosse la scelta giusta per me"*, siano elementi tali da dimostrare con ragionevole certezza che il Bozzo, nell'occasione di cui al deferimento, abbia svolto l'attività di agente dello Stramaccioni.

Alla luce di quanto sopra i deferiti meritano di essere prosciolti.

2) In ordine alla fattispecie di cui al punto B) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Bozzo e Motta).

Si premette che l'eccezione di indeterminatezza dei capi di incolpazione sollevata dalla difesa del Motta non è fondata, atteso che il deferito si è puntualmente difeso anche nel merito, manifestando di aver ben compreso l'iter logico-giuridico sotteso alle dette incolpazioni.

Peraltro, il Tribunale, rilevato come risulti pacificamente che i fatti de quibus si siano svolti e definiti entro la stagione sportiva 2008/2009 e che la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2013, considerato che l'azione disciplinare risulta promossa dopo detta data e che l'atto di remissione di debito del 2/7/2010 non può ritenersi idoneo a interrompere la prescrizione, ritiene che i fatti siano ormai prescritti.

In ogni caso è opportuno rilevare che non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l'attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia perché è pacifica la sua iscrizione al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall'albo agenti di calciatori.

Alla luce di quanto sopra i deferiti meritano di essere prosciolti.

3) In ordine alla fattispecie di cui al punto C) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Bozzo e Motta).

Il Tribunale, rilevato come risulti pacificamente che i fatti de quibus si siano svolti e definiti entro la stagione sportiva 2010/2011 e che la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2015, considerato che l'azione disciplinare risulta promossa dopo detta data e che nella fattispecie non risultano sussistenti idonei atti interruttivi, ritiene che i fatti siano ormai prescritti.

In ogni caso è opportuno rilevare che non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l'attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia in quanto iscritto al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall'albo agenti di calciatori e successivamente, dal 2010, cancellato da tale albo. Alla luce di quanto sopra i deferiti meritano di essere prosciolti.

4) In ordine alla fattispecie di cui al punto D) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Motta e Marotta).

Il deferimento non merita accoglimento, atteso che, anche in questo caso, non vi è prova che il Bozzo abbia svolto l'attività di agente, essendo invece ragionevole presumere che egli abbia operato quale avvocato di libero foro e ciò sia in quanto iscritto al relativo albo professionale, sia in quanto sospeso dal 2007 dall'albo agenti di calciatori e successivamente, dal 2010, cancellato da tale albo.

5) In ordine alla fattispecie di cui al punto E) del deferimento (posizione dei Sigg.ri Motta e Zarbano).

La responsabilità disciplinare del deferito Motta per mancato deposito del mandato al suo agente risulta comprovata dalla sua ammissione in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, nel corso della quale egli ha dichiarato che dal gennaio 2014 il proprio agente è il Sig. Pasqualin, in favore del quale, peraltro, non risulta depositato alcun mandato rilasciato dal deferito Motta.

Quanto alla responsabilità per il presunto conflitto di interessi, si deve ritenere, in assenza di idonei e sufficienti elementi probatori contrari, che il deferito Marco Motta sia estraneo al rapporto intercorso tra suo fratello e la P.D.P. Srl.

Conseguentemente egli deve essere prosciolto da detto capo di incolpazione.

6) In ordine alla fattispecie di cui al punto F) del deferimento (posizione del Sig. Paratici). La responsabilità disciplinare del deferito non risulta configurabile, atteso che nella specie si è trattato di rapporto personale, estraneo all'attività federale e comunque non riferibile a essa.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.

Visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Marotta;
- ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) nei confronti della Società Juventus FC Spa.

Irroga al Sig. Marco Motta la sanzione di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) di ammenda per l'imputazione di cui al punto 5, (capo E del deferimento), come meglio precisato in motivazione;

b) proscioglie i deferiti, (ad eccezione di quanto al punto precedente), dalle incolpazioni loro ascritte.

Rinvia alla riunione del 14.4.2016 ore 15 per la sola trattazione delle posizioni del Sig. Alessandro Zarbano e della Società Genoa Cricket & Football Club Spa.

(99) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FELICE BELLOLI (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia) - (nota n. 5216/644 pf14-15 SP/qb del 25.11.2015).

Il deferimento

Con atto del 25.11.2016 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare Il Sig. Felice Belloli, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Lombardia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, con riferimento alla violazione degli artt. 70, 71, 73, 74,75,77 e 78 del Regolamento Amministrativo Contabile della Lega Nazionale Dilettanti, per aver omesso di attivare le rituali procedure di scelta del contraente afferente alla scelta dell'agenzia turistica per la sistemazione alberghiera dei partecipanti al Torneo delle Regioni 2015 ed alla relativa sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi, ponendo così in essere un comportamento contrario ai principi generali di chiarezza, efficienza e trasparenza amministrativa a cui deve conformarsi l'attività negoziale della LND.

Alla riunione del 12 febbraio 2016 il deferito, con i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI.

Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo e in data 21 marzo 2016 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale il suddetto accordo.

In proposito il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza:

Il patteggiamento

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Felice Belloli, con i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS:

[“pena base per il Sig. Felice Belloli, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Felice Belloli.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”

**Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Prof. Claudio Franchini**

Pubblicato in Roma il 24 Marzo 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio